



## TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

-----<>-----

*Presidenza e Dirigenza*

Al personale amministrativo e di magistratura  
SEDE

Ai Consigli degli Ordini degli Avvocati Bari, Foggia e Trani

OGGETTO: ambito di applicazione dell'esenzione del difensore di ufficio ai sensi dell'art. 32 disp. att. c.p.p.

In ordine alle richieste dei difensori di ufficio nel penale di rilascio copie degli atti processuali, al fine di esercitare il diritto al recupero dei crediti professionali, si argomenta quanto segue.

L'art. 32 disp. att. cpp prevede che le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese. La norma prevede, dunque, una forma di esenzione generalizzata a tutte le imposte, bolli e spese, ivi compresi i diritti di copia relativi ai procedimenti giurisdizionali attivati, dal difensore d'ufficio, nei confronti dell'assistito inadempiente, per il recupero dei propri crediti professionali. Ne consegue che l'esenzione di cui all'art. 32 disp. att. c.p.p. non è applicabile al rilascio di copia al difensore ai fini della notificazione degli atti stragiudiziali e pre-contenziosi, non potendo dirsi già iniziata la "procedura di recupero del credito professionale" al momento del rilascio della copia. Tale interpretazione restrittiva trova conferma nel principio per cui le norme fiscali sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica o estensiva, sicché non sussiste la possibilità di estendere l'esenzione ad atti preliminari alla procedura. Va, infatti, considerato che l'esito della procedura di recupero del credito professionale non è scontato, e non si risolve necessariamente in una partita di giro (agli effetti dell'art. 116 d.P.R. n. 115/2002), ben potendo il recupero andare a buon fine con la rivalsa del difensore sull'imputato.



## TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

-----<>-----

### *Presidenza e Dirigenza*

In tal senso, risolvendo un quesito interpretativo, si è pronunciato il DAG presso il Ministero della Giustizia con provvedimento 8 settembre 2023 - Rif. Prot. DAG n. 103483E del 15 maggio 2023, in conformità con la circolare dell'allora Direzione generale della giustizia civile del 18 febbraio 2015, e con i chiarimenti forniti, dalla Direzione generale della giustizia civile, con nota prot. DAG n. 164765U del 20 agosto 2018.

In conclusione, i "diritti di copia" non sono assimilabili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 32 disp. att. c.p.p. ("bolli, imposte e tasse"), in virtù di un'interpretazione orientata dal *favor fisci*, quantomeno per evitare danni all'Erario, non altrimenti ovviabili.

P.Q.M.

dispone che l'esenzione di cui all'art. 32, disp. att. c.p.p., non si applichi agli atti precontenziosi e/o stragiudiziali, compreso il rilascio di copie degli atti processuali, posti in essere dal difensore d'ufficio, per il recupero dei propri crediti professionali nei confronti dell'assistito.

Si dispongono la protocollazione, le comunicazioni e l'affissione del presente ordine di servizio presso l'URP al sesto piano.

Bari, il 13.1.2026

La Dirigente

Dott.ssa Caterina Perra

La Presidente

Dott.ssa Valeria Montaruli